

## CONTROLLO

---

### ***Le dimissioni del Collegio sindacale non determinano la prorogatio***

di Fabio Landuzzi

E' da sempre molto dibattuta la questione di cosa accade quando si verifica il caso delle **dimissioni in massa del Collegio sindacale**, ovvero di tutti i suoi membri effettivi e supplenti, quindi **senza alcuna possibilità di ricostituzione** dell'organo di controllo. **Da una parte**, quella **dottrina e giurisprudenza** la quale ritiene che in tale circostanza **non si determini**, diversamente dal caso della cessazione per naturale scadenza dell'incarico, **alcuna ipotesi di prorogatio** dei componenti dell'organo di controllo; di diverso avviso, invece, **un'altra parte di dottrina e giurisprudenza** secondo cui, **in presenza di dimissioni** (più precisamente, di rinuncia all'incarico da parte dei sindaci) e **nell'impossibilità di ricostituzione immediata** dell'organo di controllo, situazione che ricorre quando le dimissioni riguardino un numero di membri effettivi superiore a quello dei supplenti, **si innescherebbe la prorogatio** dei soggetti uscenti, onde evitare l'altrimenti situazione di vuoto di controllo.

Su questo delicato argomento si riscontra la pubblicazione di una pronuncia del **Tribunale di Bari del 2 febbraio 2013** in cui i Giudici prendono posizione in senso **favorevole alla esclusione della prorogatio in caso di rinuncia all'incarico** dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, allineandosi peraltro alla posizione già espressa dal **Cndcec** nella **Norma di comportamento del Collegio sindacale 1.6**.

Le **argomentazioni** sviluppate dal Tribunale di Bari per addivenire alla conclusione suddetta, sono in breve le seguenti.

- In primo luogo, **non potrebbe trovare applicazione** al caso di specie l'applicazione in via analogica dell'**articolo 2385, Cod. civ.**, il quale si riferisce alla **prorogatio degli amministratori**; infatti, l'esigenza che questa norma intenderebbe salvaguardare è quella di **evitare una vacatio dell'organo amministrativo**, che condurrebbe di fatto ad uno stallo dell'attività gestoria; un'esigenza che i Giudici baresi non ritengono altrettanto vitale, quantomeno nell'immediato, per l'impresa quando si abbia riguardo all'**organo di controllo** la cui reiterata **mancata ricostituzione** condurrebbe in ultima analisi allo **scioglimento anticipato della società** per la **continuata inattività dell'assemblea** riguardo all'assunzione di decisioni obbligatorie per legge.
- In secondo luogo, l'attuale testo dell'**articolo 2400, comma 1, Cod. civ.**, nella sua versione post Riforma del diritto societario del 2004, prevede la **prorogatio dell'organo**

**di controllo esclusivamente** nel caso di cessazione dell'incarico per intervenuta **scadenza del termine**, mentre non fa alcuna menzione dell'ipotesi della rinunzia.

- Ulteriore considerazione attiene al disposto di cui all'**articolo 2401, ultimo comma, Cod. civ.**, il quale prevede che qualora con i sindaci supplenti non sia completata la ricostituzione dell'organo di controllo, si provveda alla **convocazione dell'assemblea, senza quindi fare menzione di una possibile prorogatio** dei membri dimissionari.
- Infine, osserva il Tribunale di Bari, questa interpretazione appare **più aderente ai principi generali**, in quanto la *prorogatio* non può essere ipotizzata con riferimento a chi abbia accettato l'incarico e ne sia cessato non per scadenza del termine, bensì per una propria **esplicita manifestazione di volontà** di non voler proseguire nella funzione; altrimenti, si legittimerebbero situazioni di **sindaci di fatto “ostaggi”** delle società per un periodo di tempo indefinibile qualora alla loro rinuncia non dovesse seguire una ricostituzione della composizione dell'organo di controllo.